

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 442-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 giugno 1969
modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio,
affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del
10 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1624)*

**d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, FORMICA, MORLINO, PELIZZO, BISORI,
GIRAUDO, SCARDACCIONE, MORANDI e DAL FALCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1969*

Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Alle elezioni il Consiglio comunale provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« *Identico.*

Alle elezioni il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta, op-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale a seguito di elezioni ».

Art. 2.

Le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate scadenti entro il 31 dicembre 1969 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni nei quali entro il corrente anno venga a maturare il quinquennio dei Consigli comunali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

pure il Presidente e la Giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale o un nuovo Consiglio provinciale a seguito di elezioni ».

Art. 2.

Le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei Consigli comunali e provinciali che le hanno elette.